COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA TECNICA
N. Interno: ***272*** del ***14-12-2023***

DETERMINAZIONE N. 750 R.G. DEL 14-12-2023
AREA TECNICA

Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CENTRALI TERMICHE COMUNALI

CODICE CIG: ZEB3DA58A1

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area Tecnica incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 5711 del 01.03.2023;

Premesso che:
- con determinazione NRG nr. 331 del 07.06.2021 veniva affidato alla ditta SIC.TEL & C. SRL il servizio triennale per la gestione e manutenzione degli impianti di raffrescamento, di climatizzazione, di condizionamento, degli impianti termici e per la produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario degli stabili comunali compresa la nomina del "Terzo Responsabile";
- l'operatore economico di cui sopra in seguito a sopralluoghi eseguiti in seguito a segnalazioni ricevute dagli utenti di alcuni edifici di proprietà comunale ed in particolare: la scuola primaria di San Pietro in Cariano, gli impianti sportivi di Pedemonte e Corrubbio e la palazzina polifunzionale di Corrubbio ha segnalato la necessità di provvedere ad eseguire delle riparazioni in modo da garantire sempre il regolare e corretto funzionamento degli impianti;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Avuto presente che il capitolato speciale d'Appalto sottoscritto per accettazione dalla ditta di cui sopra in fase di gare prevede all'art. 5: "...*Le manutenzioni straordinarie che si renderanno necessarie dovranno essere di volta in volta preventivate e presentate all'approvazione del Comune, salvo la facoltà dell'Ente di avvalersi eventualmente di altra ditta. Se durante i controlli periodici vengono rilevate delle avarie, le quali possono potenzialmente pregiudicare la sicurezza di esercizio di un impianto, oppure se si presentino indizi tali da far presumere la presenza di avarie, il personale della ditta deve sospendere immediatamente il servizio dell'impianto interessato, avvertendo l'Ufficio Tecnico comunale e provvedendo contemporaneamente per l'eliminazione delle avarie stesse. Qualora gli interventi necessari fossero esclusi dagli oneri contrattuali, essi dovranno essere effettuati soltanto a seguito di specifico ordine scritto e/o verbale della committente. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione degli eventuali interventi ricompresi nel presente articolo a ditta diversa dall'appaltatore in caso in cui lo ritenga più conveniente. La ditta dovrà dare esecuzione ai lavori straordinari preventivati dopo aver ricevuto l'ordine dal Comune e nei tempi stabili dallo stesso ordine. In caso di lavori indifferibili ed urgenti, indispensabili per garantire la sicurezza degli impianti e l'erogazione di calore negli edifici*

pubblici, la ditta dovrà immediatamente intervenire dandone contemporaneamente comunicazione al Comune tramite email e/o telefonicamente…”.

Dato atto che con il presente affidamento si intende garantire il regolare funzionamento degli impianti termici installati presso gli edifici di proprietà comunale come in premessa indicati e che è necessario perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza come previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 in particolare per il presunto valore dell’affidamento assai distante dalla soglia comunitaria;

Richiamato:
- l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come: “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- l’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, che con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- il comma 4 dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che per le procedure sotto soglia la facoltà di utilizzo del criterio del mino prezzo;
- l’art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che stabilisce che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale;
- l’articolo 62 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce: “…Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori…”;
- l’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 disciplinante il Subappalto;

Dato atto che:
- relativamente all’art. 58 del d.lgs. 36/2023 che al comma 1 prevede: “…*per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture*…” l’affidamento di cui trattasi, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- non trova applicazione l’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 in materia di revisione dei prezzi in quanto trattasi di affidamento destinato ad esaurirsi entro qualche giorno all’adozione del presente provvedimento con l’esecuzione degli interventi previsti;

- l'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, prevede che nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione che per il presente affidamento è il seguente: METALMECCANICI/INDUSTRIA;

Richiamato l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente servizio non si evidenzia tale possibilità e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Richiamata la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/202 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)

Richiamato altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

Avuto presente che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "…Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione….";

Visto inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che conferma in relazione alla disposizione recata dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296;

Considerato quindi che per importi sotto i 5.000,00 euro la pubblica amministrazione ha la facoltà e non l'obbligo di ricorrere al MEPA e più in generale la possibilità di procedere agli affidamenti senza utilizzare mezzi telematici;

Evidenziato che, secondo quanto previsto dal succitato Capitolato Speciale d'Appalto, l'operatore economico SIC.TEL & C. SRL ha provveduto a formulare un preventivo, conservato agli atti dell'Area Tecnica, per l'esecuzione delle manutenzioni agli impianti in premessa indicati dell'importo complessivo di € 1.900,00 compresi oneri per la sicurezza pari a € 0 oltre Iva 22% per complessivi € 2.318,00;

Considerato che, per quanto sopra esposto, la spesa pari ad € 1.770,00 (compresi oneri per la sicurezza pari a € 0,00 non soggetti a ribasso compresa la manodopera) oltre Iva 22% non richiede l'affidamento del lavoro mediante l'utilizzo di strumenti telematici di negoziazione;

Giudicati gli importi proposti congrui alla luce dei prezzi offerti in sede di affidamento della gara più volte richiamata;

Evidenziato che:
- si ritiene di avere assicurato il rispetto di quanto previsto all'art 50 del D.Lgs. 36/2023 in quanto l'operatore economico SIC.TEL & C. SRL possiede comprovata esperienza ed è idoneo la realizzazione degli interventi in parola in considerazione del fatto che è affidatario del servizio per la gestione e manutenzione degli impianti di raffrescamento, di climatizzazione, di condizionamento, degli impianti termici e per la produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario degli stabili comunali compresa la nomina del "Terzo Responsabile" tendo conto della regolare condotta tenuta che non ha mai dato origine a segnalazioni di sorta e con l'applicazione di prezzi ritenuti congrui;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro e precisamente per il caso de quo la ricerca di un diverso operatore economico comporterebbe un allungamento dei tempi di affidamento ed un aggravio delle incombenze in capo al settore, che andrebbero a limitare, se non ad azzerare, l'eventuale risparmio derivante dall'ampliamento della platea degli offerenti considerato anche che l'operatore individuato risulta aggiudicatario del servizio triennale per la manutenzione degli impianti in parola e il capitolato di appalto sottoscritto dallo stesso prevede la possibilità di affidargli gli interventi di natura straordinaria;

Verificato che l'operatore economico SIC.TEL & C. SRL risulta regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. di Verona numero REA 345914;

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 prevede che in prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed in particolare in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Ritenuto, in particolare, in base al succitato art. 17 e all'art 192 del TUEL di individuare i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:
- oggetto dell'affidamento: *AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTEZIONE SU CENTRALI TERMICHE;*
- importo affidamento: *€ 1.900,00 compresi oneri per la sicurezza pari a € 0,00 compreso costo della manodoper oltre Iva 22% per complessivi € 2.318,00;*
- modalità di affidamento: *affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023;*
- modalità di scelta del contraente: fornitore di fiducia*;*
- Responsabile Unico del Procedimento: viene individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice nel Responsabile Area Tecnica Arch. Andrea Marzuoli;
- stipula del contratto: *ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*

Precisato che :
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in considerazione del modesto importo dell'affidamento e del fatto che l'operatore economico individuato risulta affidatario del servizio per la gestione e manutenzione degli impianti di raffrescamento, di climatizzazione, di condizionamento, degli impianti termici e per la produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario degli stabili comunali compresa la nomina del "Terzo Responsabile" del Comune di San Pietro in Cariano e quindi non vi è il rischio che non adempia alle prestazioni richieste ed agli obblighi concordati dal contratto di affidamento;
- l'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, prevede che il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui al medesimo allegato, che per contratti di importo inferiore a € 40.000,00 è pari a 0;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

Evidenziato che:
- l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 dispone che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 22.11.2023, immediatamente eseguibile, sono state dettate, nelle more di approvazione di un'apposita disciplina regolamentare, le necessarie disposizioni operative per trovare immediata e concreta applicazione alla normativa succitata, stabilendo nello specifico che ai fini dell'adozione della determinazione di affidamento, il Responsabile d'Area competente verificherà preventivamente il possesso del requisito della regolarità contributiva, mediante l'acquisizione del DURC, e del requisito dell'assenza di false dichiarazioni di cui ai commi 5, lett. e), f) dell'art. 94 D. Lgs 36/2023, mediante l'acquisizione del certificato del Casellario informatico di ANAC; successivamente il Responsabile dell'Area Legale procederà alla verifica, ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, delle dichiarazioni fornite, previo sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti disposti nel semestre precedente;
- quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Considerato che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al prot. n. 35092 del 06/12/2023, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e il Responsabile dell'Area Tecnica ha provveduto ad attivare le procedure per la verifica di quanto dichiarato e precisamente:
- verifica annotazione riservate al casellario Anac: OTTENUTO REGOLARE;
- richiesta documento unico regolarità contributiva (DURC): OTTENUTO REGOLARE;

Dato atto che non sono stati richiesti all'operatore economico ulteriori requisiti di natura speciale di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023;

Richiamato l'art. 50 comma 6 che prevede: "…*Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione*

Evidenziato che l'operatore economico con la nota di cui sopra, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 ha confermato di applicare ai propri dipendenti il CCNL METALMECCANICI/INDUSTRIA;

Preso atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito all'affidamento in oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica: ZEB3DA58A1;

Tenuto conto che la medesima ditta, si è impegnata ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in parola come da dichiarazione presentata in data 06/12/2023 prot. n. 35092;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Precisato che per l'affidamento in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

Richiamati gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Atteso che il RUP, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'arch. Andrea MARZUOLI, Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come risulta da apposita dichiarazione prot. n. 35470 del 11/12/2023;

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;

Visto il Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Visto il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Visto il D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii.;

Viste:
- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 25/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione sistema di misurazione e valutazione delle performance";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 26/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto alla variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 adottata ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2023/2025;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste come di seguito riportato:
- € 1.854,40 al cap. 11110 ad oggetto: "SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (FIN CON ONERI URBANIZZ. E CAP 40060)" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 sufficientemente capiente;
- € 305,00 al cap. 10790 ad oggetto: "SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (FIN CON ONERI DI URBANIZZ E CAP 40060)" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 sufficientemente capiente;
- € 158,60 al cap, 10430 ad oggetto: "SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (DA FINANZIARE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE E CAP 40060)" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di affidare all'operatore economico SIC.TEL. & C. SRL la realizzazione di interventi di manutenzione su alcune centrali termiche installate in edifici comunali come in premessa individuati, come da preventivo conservato agli atti dell'Area Tecnica per l'importo di € 1.900,00

compresi oneri per la sicurezza pari a € 0,00 compreso costo della manodopera oltre Iva 22% per complessivi € 2.318,00;

3. di dare atto che l'operatore economico con nota in data 06/12/2023 prot. n. 35092, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ha dichiarato e confermato di applicare ai propri dipendenti il CCNL METALMECCANICI/INDUSTRIA

4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate

Capitolo	11110	Descrizione	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (FIN CON ONERI URBANIZZ. E CAP 40060)		
Siope	====	CIG	ZEB3DA58A1	CUP	NO
Creditore	SIC.TEL. & C. SRL				
Causale	Manutenzione centrali termiche				
Modalità finan.	Fondi propri di bilancio				
Impegno pren.		Importo	1.854,40	Scadenza	60 gg. fine mese

Capitolo	10790	Descrizione	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (FIN CON ONERI DI URBANIZZ E CAP 40060)		
Siope	====	CIG	ZEB3DA58A1	CUP	NO
Creditore	SIC.TEL. & C. SRL				
Causale	Manutenzione centrali termiche				
Modalità finan.	Fondi propri di bilancio				
Impegno pren.		Importo	305,00	Scadenza	60 gg. fine mese

Capitolo	10430	Descrizione	SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (DA FINANZIARE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE E CAP 40060		
Siope	====	CIG	ZEB3DA58A1	CUP	NO
Creditore	SIC.TEL. & C. SRL				
Causale	Manutenzione centrali termiche				
Modalità finan.	Fondi propri di bilancio				
Impegno pren.		Importo	158,60	Scadenza	60 gg. fine mese

5. di imputare la spesa complessiva di € 2.318,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	cap.	Importo
2023	11110	1.854,40
2023	10790	305,00
2023	10430	158,60

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo affidamento	31/12/2023	2.318,00

7. di precisare che il codice CIG sarà indicato dalla ditta SIC.TEL. & C. SRL nella fatturazione riferita all'affidamento in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,

sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;

8. di liquidare alla ditta SIC.TEL. & C. SRL l'importo di cui sopra a seguito di presentazione di idoneo documento contabile;

9. di rendere edotto l'operatore economico affidatario delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore inseriti nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;

10. di rendere edotto l'operatore economico affidatario del contenuto del Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;

11. di disporre ai fini della trasparenza che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023

12. di disporre a norma dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;

13. di dare atto che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – dell'Area Tecnica è: VF0YHF;

14. di attestare che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

15. di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto come risulta da apposita dichiarazione prot. n. 35470 del 11/12/2023;

16. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

17. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

18. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
   - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Determinazione n. 750 R.G. del 14-12-2023
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CENTRALI TERMICHE COMUNALI

Preliminare di determinazione n. 271 del 12-12-2023 - AREA TECNICA

Responsabile del Procedimento: Recchia Alessandra

Composizione del documento:
- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

IL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA
Marzuoli Arch. Andrea
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Ufficio: ***AREA TECNICA***
N. Interno: ***272*** del ***14-12-2023***

DETERMINAZIONE N. 750 R.G. DEL 14-12-2023
AREA TECNICA

Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CENTRALI TERMICHE COMUNALI

CIG: ZEB3DA58A1

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: **Favorevole*** in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data **15-12-2023**.

**per la motivazione indicata con nota:*

Impegno N. 586 del 15-12-2023 a Competenza CIG ZEB3DA58A1		
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Capitolo 11110 Articolo SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (FIN CON ONERI URBANIZZ. E CAP 40060)		
Causale		AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CENTRALI TERMICHE COMUNALI
Importo	*2023*	***€. 1.854,40***
Beneficiario 122411 SIC.TEL & C. S.R.L.		
Impegno N. 587 del 15-12-2023 a Competenza CIG ZEB3DA58A1		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Capitolo 10790 Articolo SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (FIN CON ONERI DI URBANIZZ E CAP 40060)		
Causale		AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CENTRALI TERMICHE COMUNALI
Importo	*2023*	***€. 305,00***
Beneficiario 122411 SIC.TEL & C. S.R.L.		

****

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

DETERMINAZIONE N. 750 R.G. DEL 14-12-2023
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CENTRALI TERMICHE COMUNALI

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Marastoni Dr.ssa Nadia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - (VR) -